

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

373° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 29 SETTEMBRE 1989

INDICE

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 12^a (Igiene e sanità) *Pag.* 3

CONVOCAZIONI *Pag.* 15

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****12^a (Igiene e sanità)**

VENERDÌ 29 SETTEMBRE 1989

22^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione*

COVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Ruffino e per la grazia e la giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

Bompiani ed altri: Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga (277)

Pollice e Corleone: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (1434)

Corleone ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (1484)

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509)

Pecchioli ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (1547)

Corleone ed altri: Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1554)

Tedesco Tatò ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (1604)

Filetti ed altri: Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti (1613)

**petizioni n. 94 e n. 113 attinenti ai suddetti disegni di legge
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)**

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore Strik Lievers assume a punto di partenza delle sue riflessioni la convergenza delle forze politiche sull'obiettivo di fondo perseguito dall'articolo 8, ossia l'impegno contro l'impiego di denaro proveniente da traffico illecito di sostanze stupefacenti. Rileva però come la formulazione adottata corra il rischio non solo di non essere proficua, ma addirittura di essere controproducente. Infatti, se approvata, si porrebbe in essere una legge-proclama, che, mentre sanziona l'investimento in attività economiche o finanziarie lecite di proventi del traffico, lascia normativamente scoperto l'investimento di analoghi proventi in attività economiche o finanziarie illecite. In altre parole, il legislatore deve evitare il varo di una norma criminogena, che sanziona con la reclusione da dieci a trent'anni chi investe in attività lecite i proventi del traffico, senza contemplare l'investimento in attività illecite di analoghi proventi.

Con riferimento poi al comma 3, che si riferisce alla fattispecie dell'impiego, nell'esercizio di un'attività professionale per conto terzi, del denaro proveniente dal traffico, ravvisa la circostanza per cui non si prevede espressamente il dolo da parte di chi impiega quel denaro, quindi con il rischio di fomentare vicende giudiziarie aventi ad imputati professionisti ignari della provenienza del denaro loro affidato. Nel comma 4 infine stigmatizza la previsione della sola temporaneità dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per coloro i quali siano stati condannati per il delitto di «riciclaggio».

La senatrice Salvato, rammentata la posizione critica del Gruppo comunista per la cancellazione degli articoli 6 e 7, riconosce all'articolo 8 una notevole delicatezza tecnica; tuttavia, sottolinea la necessità di affrontare normativamente il problema sotteso all'impiego di denaro proveniente dal traffico illecito di sostanze stupefacenti, stante i danni che ne possono venire alla vita democratica del paese. Riconosce la fondatezza del rilievo del senatore Strik Lievers in ordine alla interdizione temporanea, ma invita ad incentrare l'attenzione su un sistema bancario, quale quello attualmente configurato in Italia, che permette eccessive zone d'ombra.

Il senatore Corleone esordisce rilevando come un nodo politicamente e giuridicamente delicato come l'articolo 8 non abbia conosciuto in sede di comitato ristretto il necessario approfondimento. Il fenomeno del «riciclaggio», che attiene non solo ai proventi dal traffico di stupefacenti, ma anche di armi, ha precise incidenze sulla struttura economica del paese ed evidenzia nella formulazione adottata per l'articolo 8 un'ammissione di impotenza di fronte al dilatarsi inarrestabile di tale fenomeno malavitoso. Proprio seguendo scelte proibizionistiche si incrementano i guadagni illegittimi da tali traffici; denuncia nell'articolo 8 l'incapacità giuridica a spiegare le origini degli improvvisi arricchimenti di numerosi soggetti.

Si tratta di una norma priva di efficacia, giacchè invece di prendere spunto dai casi concreti per delineare uno strumento adeguato a sanare il contesto reale, opera come una norma astratta, che si illude di colpire i livelli più elevati del traffico illecito, mentre all'atto pratico inciderà solo sui livelli più bassi di tali indegne attività.

Conclude invitando ad evitare errori con scelte legislative che renderanno sempre più difficile la lotta al traffico.

Il senatore Meriggi auspica che l'avvenuta soppressione degli articoli 6 e 7 non determini nell'emananda legge la cancellazione definitiva dei relativi

contenuti. Cita episodi di vita concreta che testimoniano la difficoltà a delineare lo strumentario da offrire alla Magistratura, ma proprio da tali difficoltà prende spunto per non sopprimere tali norme, bensì, al contrario per meglio definirle.

Il senatore Greco si schiera fra coloro che sono favorevoli all'introduzione di una norma di tal fatta, il cui potenziale politico-giuridico si esalta quando la si raffronta con il sistema normativo antimafia delineato dalla legge La Torre-Rognoni che prevede, anche nelle sue successive modificazioni, sanzioni forti contro delitti così gravi. Dichiara di recepire favorevolmente lo spirito garantista insito nelle riflessioni del Gruppo federalista europeo ecologista in ordine alla responsabilità colposa, prefigurata nel comma 2. Invita però i colleghi di quel Gruppo a modificare il comprensibile, ma non condiviso, atteggiamento soppressivo dell'intero articolo 8: auspica la più ampia collaborazione per definire una norma che il più efficacemente possibile aiuti lo Stato a combattere una battaglia vincente contro l'impiego di denaro «sporco».

Il senatore Dionisi conferma il rammarico del Gruppo comunista di fronte alla soppressione degli articoli 6 e 7 ed auspica nel corso dell'esame degli emendamenti il coagularsi di uno spirito costruttivo per varare delle disposizioni che permettano di circoscrivere e debellare un fenomeno criminale, fino a poco tempo fa sconosciuto dall'ordinamento. Per fare ciò bisogna anche potenziare le strutture della pubblica amministrazione, debellando le sacche di inefficienza.

Il senatore Alberti rileva che il riciclaggio del denaro di origine criminale serve soprattutto per mantenere il consenso nelle popolazioni in cui operano le grandi organizzazioni criminali. In Calabria, ad esempio, tale consenso si traduce nel controllo del mercato «nero», mentre molte attività economiche sono determinate proprio dall'impiego di capitali che sono il risultato di attività mafiose. In questa situazione ritiene opportuno ritirare l'emendamento soppressivo dell'articolo 8 da lui presentato insieme agli altri componenti del Gruppo della Sinistra indipendente.

Il senatore Pollice ritiene che l'articolo 8 vada soppresso. Per combattere in modo serio il riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti è infatti necessario rivedere innanzitutto il segreto bancario ed indurre alcuni Paesi a modificare il loro atteggiamento di copertura nei confronti di questo fenomeno, mentre invece le disposizioni contenute in questo articolo sono del tutto incongrue.

Il senatore Ranalli esprime disagio per le proposte soppressive dell'articolo 8. Si assiste infatti da una parte ad una martellante propaganda secondo cui occorre far presto perchè il Paese attende una legge contro la droga, e dall'altra ad una maggioranza che in Parlamento vuol sopprimere una norma fondamentale per la lotta al grande traffico di stupefacenti. Tutti hanno infatti riconosciuto che in questi ultimi dieci anni vi è stato un pauroso salto di qualità nelle attività dei grandi trafficanti di droga, e persino dal mondo imprenditoriale viene un grido di allarme per il dilagare del denaro sporco nell'economia italiana. La legge n. 685 va quindi modificata in primo luogo per dare allo Stato la possibilità di arginare effettivamente questo fenomeno, ed in questo senso acquista particolare importanza l'iniziativa del Gruppo comunista tendente a riformulare le disposizioni in questione.

Il senatore Battello ricorda che durante i lavori del Comitato ristretto la maggioranza aveva accolto l'inserimento nel testo di alcuni articoli relativi alla lotta al grande traffico. Oggi proprio intorno a questi articoli è sorto un dibattito che potrebbe essere determinato solo da una volontà di affinamento tecnico della normativa, oppure da un ripensamento politico gravissimo. Egli ricorda poi che il ministro Gava ha sottolineato che questi articoli avevano un valore fondamentale in considerazione del continuo aggravarsi della situazione.

Il presidente della 12ª Commissione, senatore Zito, esprime stupore per le affermazioni del senatore Battello che di fatto, con insinuazioni gratuite, indeboliscono il fronte di lotta alla droga, che deve essere compatto.

Il sottosegretario Castiglione fa notare al senatore Battello che il problema principale è sempre stato quello di prevedere norme più severe contro il grande traffico, mentre l'articolo 7 sostanzialmente comportava una riduzione delle pene rispetto alla legislazione vigente.

Il senatore Gallo ribadisce che esiste un impegno preciso per arrivare ad un miglioramento complessivo del testo.

Il senatore Battello, riprendendo il suo dire, sottolinea la gravità che sta assumendo il problema dei capitali di origine criminale nell'ambito dell'intera economia italiana. Si richiama poi all'articolo 648-bis del codice penale, che fu introdotto con il decreto-legge n. 59 del 1978 e approvato da una larga maggioranza parlamentare, e che per combattere il riciclaggio del denaro proveniente dai sequestri di persona risulta avere una portata di gran lunga più generica del testo dell'articolo 8 ora in esame. Il senatore Battello ritiene poi incongrui i timori espressi con riferimento ai reati colposi previsti e fa presente che per i reati già si è provveduto anche in modo più severo a proposito dei reati edilizi. Rivolge quindi un appello alla maggioranza per realizzare un ampio consenso su norme che enucleino specifiche figure di reato, recuperando quindi di fatto anche il disposto dei soppressi articoli 6 e 7.

Il relatore Casoli esprime parere favorevole al mantenimento del testo dell'articolo 8 predisposto in sede ristretta, si dichiara invece contrario a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 8. In particolare con riferimento all'emendamento sostitutivo di tale articolo, presentato dai senatori del Gruppo comunista, il relatore Casoli precisa che si è giunti alla soppressione degli articoli 6 e 7, da taluni considerati connessi all'articolo 8 per ragioni di tecnica sistematica. Si è inoltre convenuto, anche alla luce delle dichiarazioni fatte dai rappresentanti del Governo, che le disposizioni contenute in tali articoli prevedevano un affievolimento sanzionatorio rispetto alla legge vigente. Indipendentemente dal merito degli articoli ora richiamati il relatore, il cui parere è maturato in precedenza, chiarisce che la volontà politica della maggioranza è quella di prevedere tutti gli strumenti necessari per perseguire il più efficacemente possibile la lotta ai narcotrafficanti. In una tale ottica si dichiara favorevole in particolare anche all'ipotesi colposa prevista nell'articolo 8 che è diversa dalla responsabilità oggettiva, dovendo comunque il giudice compiere l'accertamento se l'accadimento rientra o meno nella colpa.

Il sottosegretario Ruffino conviene con quanto dichiarato dal relatore Casoli, precisando altresì che la posizione del ministro Gava sul problema della lotta al narcotraffico non è mutata, ritenendosi in proposito proficua

una intensa cooperazione a livello internazionale. Ricorda come il sottosegretario Castiglione abbia in precedenza chiarito che la soppressione degli articoli 6 e 7 non preclude che le disposizioni ivi contenute possano trovare una adeguata sistemazione in altra parte del provvedimento, magari con una diversa formulazione. Si dice poi rammaricato per le strumentalizzazioni politiche fatte relativamente alla posizione assunta dalla maggioranza sulla problematica in questione.

Si passa alla votazione degli emendamenti e dei sub-emendamenti all'articolo 8.

Il senatore Spadaccia dichiara che voterà a favore dell'emendamento soppressivo dell'articolo 8, di cui è firmatario, in quanto il voler mantenere tale articolo dimostra da parte della maggioranza una notevole confusione di idee ed una contraddizione di scelte e di tecniche legislative che non sono certo di secondaria importanza, in quanto si tratta di norme penalistiche. Nel ribadire la sua posizione favorevole alla legalizzazione della droga come unico modo efficace per combattere il traffico, osserva come non sia chiaro lo stesso contenuto dell'articolo 8 nè in che rapporto è quest'ultimo con le disposizioni in materia della legge n. 685.

La senatrice Salvato esprime il voto contrario all'emendamento soppressivo, pur condividendo le perplessità del senatore Spadaccia circa la collocazione dell'articolo 8. Esprime poi netto dissenso rispetto all'impostazione data ai lavori delle Commissioni da parte dei relatori e della maggioranza che rifiutano sistematicamente il confronto sul merito degli emendamenti in quanto si ritengono incalzati dal tempo, vanificando così lo stesso lavoro dell'opposizione che con rigore e serietà sta tentando di apportare miglioramenti al testo all'esame. Invita dunque la maggioranza a riflettere e ad accettare il confronto senza rinviare continuamente la soluzione delle questioni fondamentali.

Quindi l'emendamento soppressivo posto ai voti è respinto.

Sono ritirati quindi due emendamenti di cui primo firmatario è il senatore Corleone, con l'intesa che uno dei due è ripresentato come emendamento aggiuntivo all'articolo 8. È altresì ritirato un sub-emendamento all'emendamento sostitutivo presentato dai senatori del Gruppo comunista dopo una dichiarazione del senatore Spadaccia il quale chiede che l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori del Gruppo comunista sia votato per parti separate. In proposito egli esprime la propria astensione sul comma 1 di tale emendamento ed il voto contrario sugli altri commi, ritenendo che le disposizioni ivi previste rischiano di configurare ipotesi di responsabilità oggettiva con grave pregiudizio per le attività professionali, data l'estrema difficoltà di individuare nelle fattispecie concrete le prove della colposità.

La senatrice Zuffa dichiara che voterà a favore dell'emendamento sostitutivo di cui è firmataria che tende a ridefinire in maniera più precisa norme che incidono su questioni fondamentali. Lamenta che la maggioranza si rifiuti di discutere nel merito o rimandando la soluzione dei problemi, come è già accaduto in occasione dell'esame degli articoli 6 e 7, o rigettando in via preliminare qualsiasi apporto costruttivo, come nel caso dell'esame di quest'ultimo emendamento.

Sono poi respinti tre sub-emendamenti all'emendamento sostitutivo, presentati dal senatore Battello ed un altro sub-emendamento allo stesso

emendamento, presentato dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista.

Si vota poi quest'ultimo emendamento per parti separate.

È respinto il primo comma e successivamente anche i rimanenti commi di tale emendamento.

Si passa poi alla votazione di un emendamento inteso a sopprimere il comma 1 dell'articolo 8, di cui è primo firmatario il senatore Corleone.

Lo stesso senatore Corleone, nel dichiararsi fortemente insoddisfatto del comportamento della maggioranza e dei rappresentanti del Governo, esprime il proprio voto favorevole all'emendamento in questione non condividendo affatto la previsione dell'aggravamento delle pene e ritenendo altresì che, essendo stato soppresso l'articolo 6, non esiste più una precisa definizione del traffico che dunque rischia di divenire un fatto generico con la conseguenza di ingenerare forti discriminazioni. Ritiene che debbano essere riprese le questioni in sospeso al fine di migliorare il testo del provvedimento.

La senatrice Salvato si dice contraria all'emendamento; tuttavia ritiene che la formulazione del testo predisposta in sede ristretta vada migliorata per eliminare le ambiguità del riferimento alle sostanze stupefacenti.

Il senatore Pollice dichiara di condividere le osservazioni del senatore Corleone facendo rilevare altresì come di fatto la formulazione dell'articolo 8 rischi di sollecitare i riciclatori ad investire nel traffico di droga o in altre attività illecite. Lamenta poi che il Partito socialista abbia abbandonato su questi aspetti la posizione garantista che pure in precedenza aveva sostenuto.

Il senatore Alberti, nel condividere le osservazioni della senatrice Zuffa, dichiara la sua astensione alla votazione all'emendamento.

Quest'ultimo posto ai voti non è accolto.

Si passa quindi alla votazione di un emendamento, presentato dai senatori federalisti europei ecologisti e dal senatore Pollice, soppressivo - sempre all'articolo 8 - della parola «lecite» in rapporto alle attività economico-finanziarie considerate. A favore di esso si esprimono il senatore Zito, il relatore Casoli (facendo rilevare come solo ora l'emendamento sia stato posto a disposizione dei relatori, e quindi ad esso non si possa estendere l'avviso contrario precedentemente espresso nei confronti di tutte le proposte di modifica) il presidente Covi, il senatore Corleone ed il sottosegretario Ruffino. Contrario si dice invece il senatore Battello, pur con riserva di riesaminare, eventualmente, la questione in Assemblea a seguito dell'opportuno approfondimento.

Dopo un'ulteriore dichiarazione di voto in senso favorevole del senatore Gallo, il quale evidenzia come la proposta di modifica intenda allargare l'area della punibilità, l'emendamento è accolto dalle Commissioni riunite.

È invece respinto un emendamento del senatore Corleone e di altri senatori volto a circoscrivere il campo di applicazione della norma al traffico delle sostanze di cui alle tabelle I e III della legge del 1975, dopo che su di esso si è espresso in senso favorevole lo stesso senatore Corleone, e la senatrice Zuffa ha annunciato l'astensione del Gruppo comunista, in quanto, pur condividendo lo spirito della proposta avrebbe preferito si facesse riferimento alle tabelle I, II, III e IV, quelle cioè delle sostanze da ritenere più pericolose per la loro capacità di indurre dipendenza.

Un altro emendamento, volto a dimezzare l'entità delle pene previste al comma 1, è respinto, dopo che su di esso si è pronunciato in senso favorevole il primo firmatario, senatore Corleone, ed il senatore Imposimato ha annunciato l'astensione dei senatori comunisti.

Con una dichiarazione di voto in senso favorevole della senatrice Ongaro Basaglia si passa alla votazione di un analogo emendamento volto a rimodulare le pene, che è anch'esso respinto. Ugualmente le Commissioni riunite non accolgono l'ipotesi, contenuta in un emendamento dei senatori federalisti europei-ecologisti e del senatore Pollice, di dettare un regime di minor rigore nei confronti del riciclaggio dei proventi del traffico di stupefacenti compresi nella tabella II della legge n. 685, vale a dire, soprattutto, la canapa indiana.

Le Commissioni respingono altresì un emendamento degli stessi senatori, soppressivo del comma 2, oltre ad un altro, soppressivo del comma 3, dopo che su quest'ultimo il senatore Corleone ha fatto rilevare l'estrema pericolosità della fattispecie delineata, che pone a carico di terzi l'onere di un accertamento circa la provenienza del denaro molto spesso impossibile, come d'altra parte pressochè impossibile si profila la possibilità di pratica applicazione della norma per la difficoltà di raggiungere la prova. Da tale impostazione avevano dissentito il senatore Imposimato ed il senatore Gallo.

È invece approvato un altro emendamento volto, sempre nel comma 3, ad inserire dopo le parole «attività professionali» anche le altre «o commerciali». Su di esso si erano espressi in senso favorevole oltre al proponente senatore Corleone anche il senatore Imposimato, i relatori ed il rappresentante del Governo. Ugualmente accolto è un emendamento, riformulato dal senatore Corleone raccogliendo un suggerimento del senatore Gallo, e volto ad inserire, dopo la parola «denaro», le altre «o beni», oltrechè a sostituire la parola «proveniente» con le altre «che sa di provenienza». Un analogo emendamento - sempre dei senatori federalisti europei ecologisti e del senatore Pollice - risulta pertanto assorbito.

Le Commissioni respingono invece una proposta di modifica al comma 3, analoga a quella già respinta al comma 1, per delimitare la fattispecie al solo riciclaggio dei proventi del traffico di sostanze comprese nelle tabelle I e III della legge n. 685.

Il senatore Corleone ritira due suoi emendamenti al comma 4, mentre una terza proposta di modifica - riformulata dallo stesso senatore raccogliendo un suggerimento del sottosegretario Castiglione - è respinta dopo che su di essa si sono pronunciati in senso contrario il senatore Zito, i senatori Imposimato, Azzaretti e Ferrara. Da ultimo le Commissioni respingono, dopo una dichiarazione di voto in senso favorevole del senatore Corleone, un emendamento soppressivo del comma 5.

Il seguito dell'esame è infine rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13,25.

23ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
Covi*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia
Castiglione, e per l'interno Ruffino.*

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

Bompiani ed altri: Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga (277)

Pollice e Corleone: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (1434)

Corleone ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (1484)

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509)

Pecchioli ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (1547)

Corleone ed altri: Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1554)

Tedesco Tatò ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (1604)

Filetti ed altri: Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti (1613)

**petizioni n. 94 e n. 113 attinenti ai suddetti disegni di legge
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)**

Prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo nel testo predisposto in sede ristretta.

Il senatore Strik Lievers illustra un emendamento del Gruppo federalista europeo ecologista tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8. Esso riguarda l'istituzione di un ente internazionale, da promuoversi da parte del Governo italiano, al fine di indicare le norme-base sulle quali armonizzare le leggi dei vari Stati in materia di riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti.

La senatrice Salvato sottolinea che il problema sollevato dall'emendamento è sicuramente di grande rilievo, come dimostra il fatto che è in corso un tentativo di armonizzare le legislazioni di alcuni paesi in materia. L'emendamento appare però formulato in modo non adeguato.

Il sottosegretario Ruffino fa presente che il Governo riconosce pienamente la grande importanza della materia, ed infatti il Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri degli esteri e del tesoro, sta adoperandosi in questo momento proprio per tentare l'armonizzazione delle legislazioni in alcuni paesi. L'emendamento però, così come è formulato, pone problemi di vario tipo, per cui invita i proponenti a ritirarlo.

Il senatore Imposimato esprime consenso con l'emendamento, in quanto è necessario arrivare a nuovi trattati internazionali per la lotta al traffico ed al riciclaggio di denaro. Il testo dell'emendamento va però riformulato, anche perchè l'ente internazionale di cui si parla non può che essere l'ONU.

Il senatore Pollice rileva che il problema dei controlli valutari è molto delicato anche perchè, se già esiste una intensa collaborazione internazionale per la lotta al traffico di stupefacenti, altrettanto non può dirsi per il riciclaggio di denaro; infatti non solo la Svizzera, ma anche altri paesi occidentali continuano a coprire certi movimenti di capitali.

Il sottosegretario Ruffino sottolinea che l'Italia non solo ha già firmato la Convenzione di Vienna, ma sta già applicandola, prendendo contatti con altri paesi, come ha fatto in questi giorni con gli Stati Uniti e la Spagna.

I presidenti Covi e Zito chiedono ai proponenti la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno.

Il senatore Corleone rileva la necessità di una discussione circa il rapporto, anche in questa materia, tra accordi internazionali e leggi nazionali. Occorre in particolare chiedersi se sia vero che la Convenzione di Vienna escluda la possibilità di una legislazione antiproibizionista; è certo peraltro che l'approvazione di una legislazione in tale senso implicherebbe automaticamente la denuncia della Convenzione stessa. Su un piano generale occorre che a prendere le decisioni siano sempre organismi democraticamente responsabili. Ritira l'emendamento e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Il sottosegretario Ruffino, dopo aver preso atto delle dichiarazioni del senatore Corleone, rileva che l'ordine del giorno sarà accettato dal Governo solo se conterrà un riconoscimento dell'attività del Governo stesso in questo campo.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Il senatore Strik Lievers illustra una serie di emendamenti da lui presentati unitamente ad altri senatori del Gruppo federalista europeo-ecologista a tale articolo. Egli rileva che il testo presenta notevoli ambiguità in quanto, se lo scopo della sostituzione del denaro proveniente da rapine o sequestri è quello di liberarsi di denaro facilmente riconoscibile, questo problema non si pone affatto per i grandi trafficanti di droga, dato che essi dispongono di somme molto rilevanti, che debbono invece essere reinvestite. La multa prevista da due a quaranta milioni è poi ridicola rispetto all'entità delle somme in questione.

Il sottosegretario Ruffino fa presente che la multa non è comminata ai grandi trafficanti, ma a coloro che esplicano di fatto attività di favoreggiamento.

Il senatore Spadaccia rileva che l'intento dei sottoscrittori degli emendamenti è di evitare l'entrata in vigore di una norma ambigua e pericolosa. L'articolo 648-bis del codice penale, sulla cui applicazione egli chiede che il Governo fornisca dati precisi per il dibattito in Aula, fu

approvato in un momento particolare di fronte all'emergenza relativa ai sequestri di persona. Si trattava però di reati i cui proventi erano noti, mentre nel caso del traffico di stupefacenti vi è un complesso di attività che comportano un flusso continuo di denaro.

Il senatore Corleone ritiene che i meccanismi previsti dall'articolo 9 siano del tutto inutili, in quanto è pressochè impossibile costruire una prova attraverso l'identificazione del denaro se non c'è un elemento di identificazione nelle banconote. La norma potrebbe, a suo avviso, avere qualche effetto se nelle fattispecie previste nell'articolo 9 fossero inclusi anche i proventi degli scippi. Pertanto ritiene che la soluzione comunque preferibile sia la soppressione dell'articolo.

Il senatore Imposimato fa notare come l'articolo 648-bis del codice penale così come riformulato nell'articolo 9 del testo in esame si differenzia dalla formulazione presente nel codice penale, in quanto prende in considerazione anche il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope. Con le norme in questione si intendono punire tutti i fatti o gli atti diretti alla sostituzione del denaro proveniente da una serie di delitti tra cui quello del traffico, indipendentemente dalla realizzazione dell'evento, e ciò differenzia tale fattispecie da quella del riciclaggio. Tuttavia è necessario, a suo avviso, introdurre una precisazione, specificando che laddove è prevista la figura criminosa di aiuto agli autori dei delitti elencati tale aiuto si concreta nell'assicurare il profitto del reato stesso. In tal senso presenta un emendamento all'articolo 9.

Il senatore Battello fa osservare come nel sistema vigente siano previste distintamente le figure criminose del concorso, della ricettazione e del favoreggiamento e come nella metà degli anni Settanta a seguito del dilagare del fenomeno dei sequestri di persona si sia introdotto nel codice penale l'articolo 648-bis, strutturato in modo diverso rispetto all'articolo 648 e finalizzato a punire i fatti o gli atti preparatori dei delitti. Lo stesso articolo 648-bis pertanto, a suo avviso, può essere utilizzato per una difesa più efficace contro il traffico di stupefacenti. Tuttavia l'articolo 9 presuppone le norme degli articoli 6 e 7, venendo a mancare i quali manca una definizione di traffico. Presenta poi un emendamento tendente a una modifica di formulazione dell'articolo 9.

Il senatore Pollice ritiene che ove si voglia comunque mantenere l'articolo 9 occorre articularlo in modo diverso, precisando aspetti fondamentali connessi alle connotazioni dei reati.

Il senatore Greco, nel condividere quanto affermato dal senatore Battello, ritiene tuttavia corretta l'osservazione fatta dal senatore Corleone circa l'opportunità di inserire tra i delitti previsti anche quello del furto aggravato ex articolo 625 del codice penale, onde scoraggiare i ricettatori dei proventi degli scippi compiuti dai tossicodipendenti. Presenta un emendamento in tal senso.

Il relatore Casoli si dichiara contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 9, tranne a quelli presentati rispettivamente dal senatore Imposimato e dal senatore Battello.

Egual avviso esprimono il sottosegretario Ruffino e il sottosegretario Castiglione.

Si passa alla votazione dell'emendamento suppressivo dell'articolo 9 di cui è primo firmatario il senatore Corleone. Posto ai voti è respinto, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Corleone.

Si passa alla votazione di un emendamento sostitutivo presentato dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista e dal senatore Pollice.

Il senatore Strik Lievers esprime il proprio assenso all'emendamento, motivandolo con la necessità di distinguere il traffico delle droghe pesanti da quello delle droghe leggere, di non prendere in considerazione nelle norme in questione le associazioni di tipo mafioso, di precisare che la sostituzione di denaro nelle fattispecie previste deve riguardare somme superiori a dieci milioni di lire ed infine di prevedere un aumento dell'entità della multa.

La senatrice Salvato dichiara voto contrario all'emendamento, pur rendendosi conto dell'esigenza di superare la genericità della dizione relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope distinguendo tra droghe leggere e droghe pesanti, ferma restando la necessità di definire il traffico.

Il senatore Pollice si dichiara favorevole all'emendamento, ritenuto necessario per definire con precisione le fattispecie, effettuare un riferimento per le sostanze alle tabelle I e III della legge n. 685 e prevedere un inasprimento delle sanzioni.

Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

È poi respinto un altro emendamento sostitutivo dell'articolo 9 presentato dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista e dal senatore Pollice, dopo una dichiarazione favorevole dei senatori Strik Lievers e Pollice.

Il senatore Strik Lievers interviene per dichiarazione di voto su un altro emendamento sostitutivo dell'articolo 9, che riformula il vigente articolo 648-bis del codice penale, prevedendo la sanzione della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da lire 2 milioni a lire 40 milioni per «chiunque compia fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona, con altro denaro o altri valori al fine di procurare a sè o ad altri il profitto del reato».

Interviene, in senso dubitativo circa l'opportunità dell'approvazione, il senatore Imposimato, che definisce irrisoria la multa prevista.

Posto ai voti, l'emendamento è respinto, come pure viene respinta un'altra proposta presentata dal Gruppo federalista europeo ecologista, sostitutiva anch'essa dell'articolo 9 e tendente a punire i medesimi delitti con la reclusione da quattro a dieci anni.

Prende quindi la parola il senatore Strik Lievers per auspicare l'approvazione di un altro emendamento da lui sottoscritto, sostitutivo anch'esso dell'articolo 648-bis del codice penale e tendente a punire con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da dieci milioni a cento milioni «chiunque compia fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori per somme superiori a dieci milioni provenienti da delitti di traffico illegale di stupefacenti, nonché di associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sè o ad altri il profitto del reato». Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Interviene il senatore Corleone per sostenere l'approvazione di un altro emendamento da lui sottoscritto, avente ad oggetto anch'esso la sostituzione dell'articolo 9 che differisce dal precedente per il richiamo, a proposito delle sostanze stupefacenti o psicotrope, alle tabelle I e III di cui all'articolo 12 della legge n. 685. Posto ai voti, è respinto, come pure vengono respinti altri tre emendamenti del Gruppo federalista europeo ecologista tutti aventi per

oggetto la riformulazione integrale dell'articolo 9 del testo del comitato ristretto.

Un emendamento comunista, tendente ad introdurre nella rubrica dell'articolo il furto aggravato *ex* articolo 625, n. 4 del codice penale è ritirato dai proponenti, come pure un emendamento del senatore Corleone tendente a sopprimere la differenziazione fra «fatti o atti» limitandosi a menzionare i soli «atti».

Il senatore Strik Lievers si dichiara a favore dell'espressa menzione all'articolo 9 dell'atto di riciclare il denaro «sporco». Tuttavia la relativa proposta viene ritirata. Un'altra proposta del Gruppo federalista europeo-ecologista volta ad introdurre un esplicito richiamo alle tabelle I e III è, dopo interventi favorevoli dei senatori Strik Lievers e Imposimato, respinta.

Sull'emendamento soppressivo del richiamo, all'articolo 9 del testo del comitato, delle associazioni di tipo mafioso si apre un dibattito: dopo un intervento del senatore Corleone favorevole all'accoglimento, il senatore Gallo chiede di sapere se per associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti siano da intendersi solo quelle che hanno anche la natura di associazioni di tipo mafioso, ovvero se si tratta di una definizione indipendente da quella di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. Dopo interventi del sottosegretario Castiglione, del senatore Battello e del presidente Covi, si redige un emendamento, che viene momentaneamente accantonato. Il senatore Corleone pertanto ritira l'emendamento da cui ha preso spunto la proposta del presidente Covi e si procede alla votazione dell'emendamento del senatore Battello, tendente a sostituire al comma 1 dell'articolo 9 le parole «il profitto del reato» con le parole «un profitto»: esso è approvato, mentre sono ritirati due emendamenti del Gruppo federalista europeo-ecologista relativi al comma 1.

Un emendamento sottoscritto dal senatore Imposimato, cui ha aderito il senatore Corleone, aggiuntivo dopo le parole «gli autori di tali delitti» delle altre «ad assicurare il profitto del reato» è approvato.

Su un emendamento sostitutivo della pena detentiva da cinque a dodici anni con l'altra fino a dieci anni, dopo interventi favorevoli dei senatori Strik Lievers, Imposimato e Pollice, si apre un dibattito nel corso del quale prendono la parola i sottosegretari Ruffino e Castiglione, dopo di chè il presidente Covi propone una riformulazione dell'emendamento, con la previsione della pena detentiva da quattro a dieci anni di reclusione e della multa da uno a venti milioni. Posta ai voti è così approvata.

Risultano pertanto preclusi altri emendamenti di analogo tenore.

Infine, il senatore Strik Lievers si dichiara a favore dell'introduzione, dopo il comma 1 di un altro comma, in forza del quale, se approvato, quanto ai reati di traffico di stupefacenti, le pene si applicano se i fatti in oggetto riguardano somme di denaro o valori superiori ai dieci milioni. Dopo interventi favorevoli dei senatori Pollice ed Imposimato e dopo un intervento critico del senatore Corleone, l'emendamento è posto ai voti e respinto.

Si procede infine alla votazione sul summenzionato emendamento del presidente Covi tendente ad introdurre al comma 1, in luogo delle parole «nonchè di associazioni di tipo mafioso o finalizzato» le altre «nonchè del delitto di associazione di tipo mafioso o finalizzata» che è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,35.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(12^a - Sanità)

Sabato 30 settembre 1989, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga (277).
- POLLICE e CORLEONE. - Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (1434).
- CORLEONE ed altri. - Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (1484).
- Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509).
- PECCHIOLI ed altri. - Norme contro il traffico di stupefacenti (1547).
- CORLEONE ed altri. - Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1554).
- TEDESCO TATÒ ed altri. - Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (1604).
- FILETTI ed altri. - Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti (1613).

e delle petizioni 94 e 113 attinenti ai suddetti disegni di legge.